

STATUTO

ANTONIA 2.0 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EBOLI SA VIA MIRABELLA 53

Numero REA: SA - 482201

Codice fiscale: 05897080650

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-03-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto in data 28 febbraio 2020	
	Rep.n.6708	Racc.n.4609
	STATUTO	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE - SEDE	
	- DURATA - SCOPO ED OGGETTO DELLA SOCIETA'	
	ART.1) E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991	
	n.381 e degli artt. 2511 e segg. c.c., una società	
	cooperativa sociale denominata "ANTONIA 2.0 - SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE" .	
	Alla cooperativa si applicano:	
	- le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui	
	la cooperativa stessa opera;	
	- le disposizioni in materia di impresa sociale, in quanto	
	compatibili con la ridetta legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	poichè la cooperativa sociale è di diritto impresa sociale,	
	ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017 e	
	ss.mm.;	
	- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del	
	codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	

	ART.2) La Cooperativa ha sede legale nel Comune di EBOLI	
	(SA) , all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il	
	competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi	
	dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del	
	codice civile.	
	Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune	
	potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non	
	comporterà modifica dello statuto.	
	L'organo amministrativo della società potrà istituire e	
	sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in	
	Italia ed all'estero purchè nel territorio dell'Unione	
	Europea, mentre l'istituzione e la soppressione di sedi	
	secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.	
	ART.3) La durata della società è fissata fino al 31	
	(trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) , ma potrà essere	
	prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione	
	dell'assemblea dei soci.	
	ART.4) La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la	
	propria attività senza fini di speculazione privata. Essa è	
	retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente	
	ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514, 2515 del codice	
	civile avvalendosi, nello svolgimento della propria	
	attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei	
	soci.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	

	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo	
	svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale	
	finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della	
	Legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa svolge la	
	propria attività caratteristica a favore dei propri soci	
	cooperatori nella misura prevista dalla vigente normativa in	
	modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, realizzando quindi le finalità di solidarietà	
	sociale sopra descritte, e facendo nel contempo conseguire	
	ai propri soci lavoratori in genere occasioni di lavoro ed	
	una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a	
	migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul	
	mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata e la prestazione della propria attività	
	lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento	
	lavorativo e continuità di occupazione, con le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno	
	pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da	
	parte dei soci lavoratori, ivi comprese le persone	
	svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale	
	della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento,	

	che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui	
	sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa,	
	all'atto della loro adesione o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in	
	qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di	
	collaborazione coordinata non occasionale, con cui	
	contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi	
	sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da	
	apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie ed ai	
	sensi della vigente normativa in materia, che definisce	
	l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.	
	La cooperativa svolge la propria attività caratteristica ai	
	sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della Legge 8	
	novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice	
	civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria	
	attività - in misura non inferiore al trenta per cento del	
	totale di coloro che prestano attività lavorativa per la	
	cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni	
	lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento	
	lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta,	
	e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono	

	essere soci della cooperativa stessa. La cooperativa si	
	avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività,	
	delle prestazioni lavorative sia degli altri soci	
	lavoratori, sia di terzi non soci.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata,	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del	
	codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.	
	111-septies disp. att. c.c.).	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori , ha per oggetto le seguenti attività:	
	- manutenzione, gestione e progettazione del verde sia	
	pubblico che privato;	
	- gestione e manutenzione di spazi per la fruizione delle	
	risorse ambientali, come aree attrezzate e parchi pubblici e	
	privati ed altre aree di interesse naturalistico;	
	progettazione e gestione del recupero ambientale;	
	- opere idrauliche e di forestazione e riforestazione;	
	- realizzazione di verde pubblico, parchi, giardini e verde	
	attrezzato per enti e comunità;	
	- ricostruzione e riconversione di boschi degradati,	
	utilizzo di golene, colmate, argini, pertinenze	
	idrauliche;	
	- esecuzione di opere di sistemazione	
	idraulico-forestali-agrarie per conto di enti pubblici e	

	privati;	
	- opere di bonifica, costruzioni stradali, edilizia pubblica	
	e privata;	
	- manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e di	
	edifici pubblici e/o privati;	
	- gestione e manutenzione di impianti sportivi pubblici,	
	ecclesiastici e privati, compresi quelli di pertinenza	
	scolastica (nell'ambito del sistema di autonomia degli	
	istituti scolastici);	
	- gestione, conduzione, manutenzione, sistemazione e pulizia	
	di impianti produttivi, impianti elettrici, idrici, termici,	
	di depurazione, di distribuzione dell'energia elettrica, del	
	gas e dell'acqua, la gestione di magazzini compresa la	
	movimentazione ed il confezionamento delle merci nonchè la	
	cura ed il riordino degli ambienti nei settori industriale,	
	commerciale e civile;	
	- attività di pulizia di ambienti, edifici e strade;	
	- spezzamenti manuali e meccanizzati;	
	- gestioni di stazioni ecologiche comunali e raccolta dei	
	rifiuti recuperabili;	
	- operazioni di igiene ambientale (disinfestazioni,	
	derattizzazioni ed attività similari);	
	- servizi di derattizzazione e disinfestazione, sia per enti	
	che a privati;	
	- rilevazioni letture contatori acqua, luce e gas;	

	- servizi cimiteriali;	
	- organizzazione di attività di formazione ai soci della	
	cooperativa e terzi, nei settori in cui opera la stessa	
	cooperativa;	
	- servizi di portierato di condominii e sorveglianza;	
	- organizzazione e realizzazione di manifestazioni, fiere e	
	convegni in proprio e conto terzi;	
	- gestione di punti di ristoro, bar, chioschi pubblici e	
	privati, comprese le mense;	
	- gestione di arenili, lidi, stabilimenti balneari e camping	
	pubblici e/o privati, aree pinetate ed a verde, fattorie	
	didattiche;	
	- gestione di attività socio-assistenziali ed educative, di	
	ludoteche, di case di riposo per anziani;	
	- controllo e sorveglianza di locali privati, pubblici ed	
	industriali;	
	- manutenzione ordinaria di cimiteri, gestione e custodia di	
	parcheggi ed aree od impianti adibite/i al deposito od alla	
	sosta di automezzi in genere;	
	- attività di facchinaggio, magazzinaggio e spedizione,	
	formazione e riqualificazione dei lavoratori nei settori in	
	cui opera la cooperativa.	
	Nell'esercizio della sua attività la società potrà	
	partecipare a gare ed appalti pubblici e privati, concedere	
	ed assumere appalti.	

	La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni	
	finanziarie, tributarie e di ogni altro genere attualmente	
	previste, o che in futuro fossero previste, a favore delle	
	imprese operanti nel territorio nazionale, comunitario ed	
	internazionale ed in particolare nel Mezzogiorno d'Italia.	
	Nell'esercizio della sua attività la società potrà stipulare	
	accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di	
	collegamento con soggetti pubblici e privati che possano	
	facilitare l'esercizio dell'attività sociale, partecipare a	
	gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati,	
	direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle	
	attività previste nel presente Statuto.	
	Il tutto previo rilascio delle necessarie autorizzazioni e	
	concessioni amministrative, nel rispetto della normativa di	
	legge e regolamentare vigente in materia e con espressa	
	esclusione per la società dello svolgimento di attività	
	intellettuali riservate a professionisti o soggetti iscritti	
	in appositi Albi o Registri e comunque di tutte le attività	
	per legge riservate e non consentite nella forma della	
	presente società. Qualora per l'espletamento delle attività	
	sociali sia necessaria una prestazione professionale di	
	qualunque genere, riservata per legge agli iscritti in	
	appositi albi professionali, la società dovrà avvalersi di	
	professionisti all'uopo abilitati, con essa convenzionati ,	
	che riscuotono anche la fiducia dei soggetti committenti,	

	nei confronti dei quali essi saranno professionalmente	
	responsabili. In tal caso resta ferma la possibilità per la	
	società di contrattare l'intera opera, ivi inclusa	
	l'eventuale prestazione professionale, del cui corrispettivo	
	sarà responsabile la società nei confronti del	
	professionista, il quale nulla potrà pretendere dal soggetto	
	terzo committente.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	da impiegare in operazioni strettamente funzionali al	
	perseguimento dell'oggetto o scopo sociale, nel rispetto dei	
	limiti e con gli obblighi stabiliti dalla normativa, di	
	legge e regolamentare, tempo per tempo vigente. Le modalità	
	possono essere definite con apposito Regolamento approvato	
	dalla assemblea dei soci. La società potrà costituire fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per	
	il potenziamento aziendale nonchè per adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e	
	all'ammodernamento aziendale ai sensi della L. 31 gennaio	
	1992 n. 59 ed eventualmente di norme modificative ed	
	integrative e nel rispetto della normativa vigente in	
	materia.	
	In via strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale,	
	e pertanto in via non prevalente nè nei confronti del	
	pubblico, nei limiti e con le condizioni di legge, la	
	cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed	

	immobiliari, commerciali e tutte le attività di interesse	
	comune, necessarie od utili per il raggiungimento degli	
	scopi sociali, compresa la prestazione di garanzie reali e	
	non reali e l'assunzione, diretta o indiretta, di	
	interessenze e partecipazioni in altre società, imprese e	
	consorzi aventi oggetto analogo, affine, complementare o	
	comunque connesso al proprio, l'assunzione della qualità di	
	associante o associata in associazioni in partecipazione, la	
	partecipazione a raggruppamenti di imprese, purché tutte le	
	enunciate operazioni non siano svolte professionalmente né	
	nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel	
	rispetto delle inderogabili norme di legge e con esclusione	
	tassativa di tutte le attività per legge riservate a tipi di	
	società diverse dalla presente.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile,	
	deve essere rispettato il principio di parità di trattamento	
	nei confronti dei soci. In funzione della qualità e quantità	
	dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve	
	essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni .	
	TITOLO II	
	SOCI - REQUISITI - CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE -	
	SCIoglimento del rapporto sociale	

	ART.5) Il numero dei soci è illimitato nel rispetto	
	dell'art.2519 c.c. e comunque non può essere inferiore a	
	quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività	
	delle società cooperative.	
	Possono essere soci cooperatori :	
	- quali soci ordinari:	
	- le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art.	
	4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive	
	modificazioni, maggiori d'età, che devono costituire almeno	
	il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;	
	- le persone fisiche che siano maggiori di età e che abbiano	
	una capacità professionale nei settori corrispondenti	
	all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le	
	attitudini e le competenze necessarie per collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa o professionale;	
	- quali soci volontari:	
	- i soci volontari, quali definiti dall'art. 2 della Legge	
	n. 381/1991, che prestano la propria attività gratuitamente,	
	per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non	
	può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci	
	volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro	
	soci. Per l'opera prestata, ai soci volontari può essere	
	corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti	

	dall'assemblea per la totalità dei soci. E' invece esclusa	
	la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa	
	la distribuzione di ristorni ai soci volontari.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in	
	proprio imprese che, per dimensioni, tipologia, e	
	dislocazione sul territorio della attività, siano identiche	
	o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da	
	potersi porre in concorrenza con essa.	
	E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti	
	stabiliti dalla legge.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione libro soci in	
	base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	ART. 6) Chi intende diventare socio deve presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta indicando:	
	a) nome, cognome, ragione sociale o denominazione, luogo e	
	data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o	
	nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il	
	Registro delle Imprese o altri Registri; la categoria dei	
	soci cui intende essere iscritto;	
	b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo, allo	
	statuto della società ed alle delibere già legalmente	
	adottate dagli organi sociali nonché ai regolamenti interni;	
	c) la dichiarazione relativa all'ammontare della quota di	

	capitale sociale che si intende sottoscrivere;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro che si intende instaurare in conformità	
	con il presente statuto e con l'apposito regolamento;	
	e) l'eventuale documentazione proveniente dalla pubblica	
	amministrazione e comprovante la condizione di persona	
	svantaggiata, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla	
	domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	L'organo amministrativo deve entro 60 (sessanta) giorni	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la	
	domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata,	
	in occasione della sua prossima successiva convocazione.	

	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo	
	nel libro dei soci.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà	
	annotata nel libro dei soci solamente dopo che il	
	richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio o nella	
	nota integrativa illustra le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla	
	procedura di ammissione dei soci, non possono costituire	
	oggetto di delega.	
	Per tutti i rapporti intercorrenti con la cooperativa, ad	
	ogni effetto di legge e di statuto, il domicilio dei soci	
	sarà quello risultante dal libro soci desunto dalla domanda	
	di ammissione, salvo future variazioni che dovranno essere	
	comunicate alla cooperativa per iscritto.	
	ART.7) I soci cooperatori sono obbligati:	
	- ad effettuare, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo, il versamento della quota	
	sociale sottoscritta, il cui importo non potrà essere	
	inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle vigenti	
	leggi;	
	- a versare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528	
	del codice civile con le modalità e per l'importo	

	annualmente determinati dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa,	
	senza espresso assenso dell'Organo amministrativo, che può	
	tener conto della tipologia e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	ART.8) I soci cooperatori sono obbligati a mettere a	
	disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro	
	in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità	
	dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, in base alle esigenze di quest'ultima ed in	
	conformità alle prescrizioni del regolamento mutualistico.	
	Conseguentemente, i soci cooperatori hanno l'obbligo di	
	mantenersi disponibili, in vista della possibilità che la	
	cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga	
	loro offerte di impiego e di instaurare i relativi rapporti	
	mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti	
	approvati.	
	I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano	
	dai rapporti mutualistici che intrattengono con la	
	cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni	
	lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro	

	e relativo orario stabilito dagli amministratori nel	
	rispetto della normativa in materia vigente al tempo nonché	
	del regolamento interno.	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti	
	mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal	
	presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti	
	della effettiva e concreta capacità della cooperativa di	
	instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi	
	dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il	
	dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano	
	richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione	
	sociale e la necessità di rispettare il principio di parità	
	di trattamento.	
	I soci cooperatori , ancorché tra gli stessi e la cooperativa	
	non intercorra attualmente un rapporto mutualistico,	
	concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione.	
	La partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione di	
	programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte	

	strategiche, nonché alla realizzazione dei processi	
	produttivi dell'azienda, con funzione informativa e	
	consultiva, ha luogo mediante sottoposizione delle relative	
	questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea,	
	e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci	
	cooperatori.	
	ART.9) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se	
	la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio	
	che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria	
	quota di partecipazione sociale deve darne comunicazione	
	agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo le	
	indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel	
	precedente art.6. Il provvedimento che concede o nega	
	l'autorizzazione deve essere comunicato, a mezzo	
	raccomandata, al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio	
	è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il	
	provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere	
	motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	SCIoglimento del rapporto sociale	

ART.10) RECESSO

Il socio **cooperatore** può recedere nei casi previsti dal

presente statuto e dalle norme sulle società cooperative e

sulla società a responsabilità limitata, queste ultime in

quanto compatibili. In particolare sono cause di recesso:

a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;

b) l'impossibilità, per gravi e comprovati motivi, di

partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere

esercitato per iscritto e comunicato a mezzo di lettera

raccomandata all'organo amministrativo. Gli amministratori

devono esaminare la domanda di recesso entro 60 (sessanta)

giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del

recesso gli amministratori danno comunicazione, a mezzo

lettera raccomandata, al socio dell'accoglimento della

domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli

amministratori devono darne comunicazione, sempre a mezzo

raccomandata, al socio il quale, entro 60 (sessanta) giorni

dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre

opposizione innanzi il Tribunale. Gli amministratori non

possono delegare i compiti di cui sopra. Salvi i casi in cui

è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto

per quanto riguarda il rapporto sociale dalla data di

comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda; per quanto riguarda il rapporto mutualistico, il

	recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART.11) ESCLUSIONE	
	L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal	
	rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio,	
	da parte del socio di imprese che, per dimensioni,	
	tipologia, e dislocazione sul territorio della attività,	
	sono tali da potersi porre in concorrenza o in posizione di	
	conflitto con essa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad	
	una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea	
	dai pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	6) negli altri casi previsti dalla legge oppure per il caso	
	in cui il socio incorra in una delle cause di interruzione	
	del rapporto di lavoro per giusta causa o per giustificato	
	motivo quali previsti dalla legge ed indicati nel	
	regolamento interno redatto ai sensi del presente statuto ed	
	il tutto comunque nel rispetto della vigente normativa di	

	legge in materia; ovvero, se trattasi rapporto di lavoro non	
	subordinato, per il caso in cui esso sia stato risolto dalla	
	cooperativa per inadempimento imputabile al socio.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa	
	intimazione da parte dei medesimi al socio di rimuoverne,	
	ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di	
	esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale,	
	nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione	
	fattane a mezzo lettera raccomandata a/r. Gli amministratori	
	non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione	
	del socio. Lo scioglimento del rapporto sociale determina	
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART.12) MORTE DEL SOCIO	
	Gli eredi o legatari provvisti dei requisiti per	
	l'ammissione alla società subentreranno nella partecipazione	
	del socio deceduto se ne fanno richiesta nei modi di cui	
	all'art.6 del presente statuto e, se sono più di uno, devono	
	nominare un rappresentante comune.	
	In via alternativa o qualora la relativa richiesta sia	
	definitivamente respinta, spetta agli eredi o legatari il	
	rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del	
	presente statuto. Gli eredi o legatari dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di rimborso, atto notorio od altra	
	idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi	
	diritto alla liquidazione.	

	ART.13) LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio. Essa comprende il solo	
	valore nominale della quota, eventualmente rivalutato ai	
	sensi dell'articolo 7 legge 31/01/1992 n.59 oppure	
	eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere	
	effettuato nel termine massimo di centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio. Il diritto alla liquidazione	
	deve essere esercitato entro cinque anni dall'approvazione	
	del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è	
	divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo	
	rapporto sociale. Il valore delle quote comunque non	
	rimborsate sarà devoluto con delibera dell'assemblea alla	
	riserva legale.	
	ART.14) RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo	
	scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato	

	verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del	
	socio defunto.	
	TITOLO III	
	TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI	
	ART.15) TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI	
	Il trattamento economico dei soci cooperatori è determinato	
	da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea	
	dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa	
	da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con	
	i medesimi, il tutto nel rispetto della normativa	
	inderogabile vigente in materia.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO E MUTUALITA'	
	ART.16) PATRIMONIO SOCIALE	

	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato dai	
	conferimenti dei soci cooperatori rappresentati da quote	
	aventi ciascuna valore non inferiore ad Euro 25,00	
	(venticinque virgola zero centesimi) e comunque non	
	superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci a tale titolo;	
	e) dalla eventuale riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	fra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello	
	scioglimento della società.	
	La società può deliberare aumenti di capitale con modifica	
	dello statuto secondo quanto previsto dall'art.2524 c.c. In	
	tal caso, potranno essere conferiti, nelle forme di legge,	
	beni in natura e crediti nonché tutti gli elementi	
	dell'attivo suscettibili di valutazione economica.	
	ART.17) PREVALENZA DELLA MUTUALITA'	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	

	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) nel caso di emissione di strumenti finanziari, previa	
	modifica dello statuto, è fatto divieto di remunerare gli	
	strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ART.18) BILANCIO	
	L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal giorno primo	
	gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di	
	ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione	
	del bilancio, in conformità alla legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere	
	convocata entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni,	
	qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato oppure qualora lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	

	società, segnalate dall'organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	Gli amministratori e l'organo di controllo e di revisione,	
	se nominato, documentano - nella relazione sulla gestione e	
	nella relazione dell'organo di controllo e di revisione - i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico, tenendo conto della particolarità	
	dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante	
	ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre	
	1991 n. 381. A tal fine, essi devono in particolare	
	evidenziare:	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa	
	mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di	
	organizzazione dell'attività mutualistica della società a	
	beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei	
	particolari destinatari dell'attività sociale;	
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori ;	
	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e	
	nell'impiego delle relative risorse.	
	La cooperativa assolve, altresì, agli altri obblighi,	
	prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, in tema	
	di bilancio e relativa pubblicità anche ai fini della	

	valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	ART.19) UTILI	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a	
	destinarli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui alla legge n.59 del 31 gennaio	
	1992, nella misura e con le modalità previste dalla legge	
	medesima;	
	c) alla rivalutazione gratuita del capitale, nei limiti ed	
	alle condizioni previsti dall'art.7 legge 59/92;	
	d) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di cui	
	all'art. 2545 quinquies c.c. e del presente statuto nel	
	rispetto della vigente normativa in materia;	
	e) alla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità di cui al successivo art.20;	
	f) alla riserva straordinaria ed alle altre riserve	
	statutarie e volontarie.	
	ART.20) RISTORNI	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno	
	ai soci cooperatori che intrattengono rapporti mutualistici	
	con la società, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	

	presente statuto e dal relativo apposito Regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità dei criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale -	
	debbono considerare:	
	a) le ore di lavoro prestate da ciascun socio nell'anno;	
	b) le mansioni e la qualifica di ciascun socio lavoratore.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura massima indicata dalla	
	normativa tempo per tempo vigente.	
	TITOLO V	
	DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	ART.21) MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina e la revoca degli amministratori;	
	3) la nomina dell'organo di controllo e di revisione;	

	4) determinazione dei compensi di amministratori e	
	dell'organo di controllo e di revisione;	
	5) le modificazioni dello statuto;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) lo scioglimento anticipato della società, la nomina, la	
	sostituzione ed i poteri dei liquidatori nonchè gli	
	eventuali criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte sempre	
	mediante deliberazione assembleare, con il metodo collegiale	
	e con le modalità previste dall'art.2479 bis c.c. e dal	
	presente statuto.	
	ART.22) CONVOCAZIONE	
	L'assemblea è convocata, presso la sede sociale o altrove	
	purchè nel territorio nazionale, dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente	
	l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del	
	giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso conterrà	
	anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la	
	seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso	
	giorno fissato per la prima. A cura degli amministratori,	
	almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza,	
	tale avviso deve essere inviato ai soci al domicilio	
	risultante dal libro dei soci mediante lettera raccomandata	

	a/r o semplice, o consegnata anche a mano e controfirmata	
	per ricevuta, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da	
	trattare e che consenta un riscontro dell'avvenuto	
	ricevimento.	
	Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica	
	o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al	
	numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo	
	specifico recapito che siano stati espressamente comunicati	
	dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o	
	per delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli	
	amministratori e l'organo di controllo e di revisione, se	
	nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno	
	si oppone alla trattazione degli argomenti. Ai fini della	
	totalitarietà dell'assemblea, se gli amministratori e	
	l'organo di controllo o di revisione, se nominato, non	
	partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare	
	apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti	
	della società, nella quale dichiarano di essere informati su	
	tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non	
	opporvi alla trattazione degli stessi.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere	
	convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni	

	dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro	
	centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società.	
	ART.23) MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE	
	L'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita	
	con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i	
	soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea	
	è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci,	
	presenti o rappresentati, aventi diritto di voto e delibera	
	a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del	
	presente statuto che per particolari delibere richiedono	
	diverse specifiche maggioranze.	
	ART.24) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO -	
	RAPPRESENTANZA	
	Possono presenziare all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni	
	socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia	
	il valore della quota di capitale sottoscritta.	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da	

	altri soci aventi diritto di voto. La delega deve essere	
	conferita per iscritto, deve indicare il nome del	
	rappresentante e deve essere conservata dalla cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre	
	soci.	
	ART.25) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di	
	questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona designata	
	dagli intervenuti con il voto della maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea nomina un segretario che assiste il Presidente.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa; accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti a partecipare all'adunanza di	
	persona o per delega; dirigere e regolare lo svolgimento	
	dell'assemblea; accertare e proclamare i risultati delle	
	votazioni, curando che degli esiti di tutti tali	
	accertamenti sia dato conto nel verbale.	
	Il voto deve essere espresso palesemente per alzata di mano.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio,	
	nei casi richiesti dalla legge. Il verbale deve consentire,	
	per ciascuna votazione ed anche per allegato,	
	l'identificazione dei soci, quelli favorevoli, astenuti o	
	dissenzianti ed in esso devono essere riassunte, su	

	richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti l'ordine del	
	giorno.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto	
	pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, in	
	apposito libro.	
	TITOLO VI	
	AMMINISTRAZIONE	
	ART.26) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da non meno di tre e non più di	
	sette membri, nominati dall'Assemblea dei soci, che ne	
	determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori .	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Non possono essere nominati amministratori, e ove nominati	
	decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni di cui all'articolo 2382 c.c..	
	ART.27) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando	
	a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o	
	più vice presidenti che sostituiranno il Presidente in caso	

	di sua assenza od impedimento. Il consiglio di	
	amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede	
	sociale, purchè nel territorio nazionale, tutte le volte che	
	il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta	
	richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La	
	convocazione viene fatta dal presidente con lettera da	
	consegnarsi anche a mano, telefax, posta elettronica o con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva	
	informazione sugli argomenti da trattare e che consenta un	
	riscontro dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve essere	
	inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza a ciascun membro del consiglio e dell'organo di	
	controllo e di revisione, se esistente o, in caso di	
	urgenza, l'avviso deve pervenire almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del	
	consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	
	e l'intero organo di controllo e di revisione, ove nominato.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio	
	di amministrazione delibera validamente con il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Non è	
	ammesso il voto per rappresentanza.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	

	dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono	
	constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal	
	segretario.	
	Se, per qualsiasi causa, viene meno la maggioranza degli	
	amministratori decade l'intero Consiglio di amministrazione.	
	In tal caso, gli altri consiglieri devono sottoporre alla	
	deliberazione dell'assemblea dei soci, entro trenta giorni,	
	la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo si	
	possono compiere solo le operazioni di ordinaria	
	amministrazione.	
	ART.28) POTERI DI GESTIONE	
	All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa con	
	facoltà di compiere tutti gli atti, che ritenga necessari od	
	utili per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi	
	sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente	
	statuto riservano in modo inderogabile alla assemblea dei	
	soci. L'organo amministrativo potrà nominare, determinandone	
	i poteri, direttori, institori o procuratori per il	
	compimento di determinati atti o categorie di atti.	
	ART.29) DELEGHE	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più	
	dei suoi membri le proprie attribuzioni, compreso l'uso	
	della firma sociale, fissando il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega oltre che le	

	retribuzioni e le eventuali cauzioni. Il tutto nel rispetto	
	dei divieti di delegabilità di cui all'art.2381 c.c. e delle	
	altre norme di legge vigenti in materia.	
	In ogni caso, l'organo amministrativo non può delegare i	
	poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei	
	soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di	
	amministrazione e all'organo di controllo e di revisione, se	
	esistente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento	
	della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e	
	dalle sue controllate. Il consiglio di amministrazione,	
	sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adequatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della	
	società; esamina i piani strategici, industriali, e	
	finanziari della società ove elaborati; valuta il generale	
	andamento della gestione.	
	ART.30) RAPPRESENTANZA	
	La firma sociale e la rappresentanza legale della	
	cooperativa, nei confronti dei terzi ed in giudizio,	
	spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a	
	chi ne fa le veci in sua assenza od impedimento ed agli	
	amministratori delegati nei limiti della delega.	
	ART.31) RIMBORSI E COMPENSI	

	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso	
	degli amministratori.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli	
	amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità	
	per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla	
	cessazione del mandato.	
	Spetta al Consiglio ai sensi dell'art. 2389 ultimo comma del	
	codice civile, sentito il parere dell'organo di controllo,	
	determinare il compenso dovuto ai Consiglieri che siano	
	investiti di particolari cariche.	
	TITOLO VII	
	CONTROLLO	
	ART.32) CONTROLLO DEI SOCI	
	Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai	
	sensi dell'art.2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo	
	amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari	
	sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro	
	fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli	
	estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.	
	ART.33) ORGANO DI CONTROLLO	
	Nei casi in cui la vigente normativa in materia ne faccia	
	obbligo, la società cooperativa provvederà alla nomina	

	dell'Organo di controllo o del Revisore, che saranno	
	composti, avranno i requisiti e funzioneranno a norma di	
	legge.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e	
	più in generale esercita tutti i poteri conferiti all'organo	
	di controllo dalla normativa di legge vigente.	
	L'Organo di controllo, salve diverse inderogabili	
	disposizioni di legge, esercita la revisione legale dei	
	conti.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART.34) SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge	
	o dal presente statuto. L'organo amministrativo deve senza	
	indugio accertare il verificarsi di una causa di	
	scioglimento della cooperativa, salvo i casi in cui, ai	
	sensi di legge o di statuto, sia l'assemblea a deliberarlo	
	od accertarlo . In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo	
	amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari	
	previsti dalla legge e nel termine di legge dal loro	
	verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori,	

39 di 40

40 di 40